



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.12.2006
COM(2006) 778 definitivo

2006/0258 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2006) 1623}

{SEC(2006) 1624}

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

Per monitorare i rischi connessi all'impiego di pesticidi, in particolare i rischi per l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, è necessario disporre di indicatori appropriati. Gli Stati membri, la Commissione europea e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno pertanto condotto studi preliminari in vista della creazione di tali indicatori. Il calcolo di indicatori di rischio è possibile soltanto sulla base di dati appropriati, quali i dati sull'impiego di pesticidi, ma gli esperti hanno espresso timori in merito all'accessibilità, alla trasparenza, all'adeguatezza e all'attendibilità di tali dati.

Con la decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi - in particolare dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura - sulla salute umana e sull'ambiente. Essi hanno messo in luce l'esigenza di pervenire ad un uso più sostenibile dei pesticidi e hanno sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi"¹, la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'uso dei pesticidi a livello comunitario e ha proposto di fissare opportune prescrizioni obbligatorie entro due anni dall'adozione della strategia tematica, consolidando in tal modo gli attuali lavori sulla rilevazione di dati in merito all'uso di pesticidi.

Il presente regolamento, che ha per oggetto una rilevazione dei dati obbligatoria, si propone quindi come principale obiettivo quello di garantire la rilevazione di dati comparabili in tutti gli Stati membri, permettendo così di calcolare indicatori di rischio armonizzati e di misurare i progressi compiuti in direzione di un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari in tutta la Comunità.

1.2. Contesto generale

Nel contesto del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, la strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi è intesa a ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e più in generale a pervenire a un uso più sostenibile degli stessi, parallelamente ad una significativa riduzione globale dei rischi, pur assicurando la necessaria protezione delle colture. Poiché l'attuale quadro legislativo è imperniato sullo stadio iniziale e finale del ciclo di vita dei pesticidi, ovvero l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e il controllo dei loro residui negli alimenti e nei mangimi, la strategia tematica si propone di integrare il quadro legislativo esistente concentrandosi sulla fase specifica dell'uso dei prodotti fitosanitari.

¹ COM (2002) 349 def.

Un obiettivo chiaramente indicato nella strategia tematica è quello di mettere a punto un sistema trasparente di rilevazione e di monitoraggio dei progressi realizzati, compresa l'elaborazione di indicatori adeguati. A questo fine la Commissione ha proposto la fissazione di opportune prescrizioni obbligatorie entro due anni dall'adozione della strategia tematica, consolidando in tal modo i lavori in corso sulla rilevazione di dati riguardanti l'uso di pesticidi.

Parallelamente la Commissione ha proceduto a una revisione della legislazione in vigore in merito all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ai residui di pesticidi, ha esaminato e proposto una serie di misure a sostegno della strategia tematica e ha promosso un programma di ricerca per lo sviluppo di una serie armonizzata di indicatori sui rischi dei pesticidi per l'ambiente (HAIR). Poiché gli effetti della normativa relativamente recente sui biocidi² non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti a permettere di proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. Il campo d'applicazione della strategia tematica e quello della presente proposta sono stati pertanto limitati ai prodotti fitosanitari. Entrambi i campi di applicazione potranno tuttavia essere estesi in futuro se prescrizioni simili dovessero essere considerate necessarie per i biocidi.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio³.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari⁴, in particolare l'allegato I, parte A, punto 9, che impone agli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali l'obbligo di tenere registrazioni riguardanti l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁵.

Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁶ attualmente in corso di revisione⁷.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Nel contesto generale del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente il presente regolamento concernente le statistiche sui prodotti fitosanitari deve essere considerato come parte integrante dell'intera strategia tematica proposta dalla Commissione, la quale comprende misure di diverso tipo relative agli aspetti pratici dell'uso di pesticidi e

² Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

³ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁴ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁵ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁶ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

⁷ COM(2006) 388 def.

una rilevazione più sistematica di dati sui pesticidi⁸. Alla base di tale strategia sta la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi⁹. Per completare il quadro legislativo la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione della direttiva 91/414/CEE.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1 Consultazione

2.1.1. Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Le diverse misure proposte nella comunicazione “Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi” sono state oggetto di un'ampia consultazione pubblica, a iniziare dalla consultazione delle parti interessate tra il luglio e il dicembre del 2002. Il parere delle istituzioni europee è stato chiesto nell'aprile del 2003.

Un'ampia consultazione via Internet è stata quindi organizzata fra il dicembre 2004 e il gennaio 2005 sulla relazione riguardante la valutazione dell'impatto delle diverse misure proposte.

Infine, in seguito a una consultazione aperta condotta a mezzo Internet tra il 17 marzo 2005 e il 12 maggio 2005, alla Commissione sono pervenute 1 772 risposte. I risultati sono disponibili sul sito: <http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm>.

Le disposizioni specifiche in merito alle statistiche sui pesticidi sono state discusse con gli Stati membri in seno al comitato del programma statistico e al suo “gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi” tra il settembre 2004 e il maggio 2006.

2.1.2. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Nel corso della consultazione sulla strategia tematica il Parlamento europeo ha messo in luce la necessità di raccogliere dati in modo armonizzato e di mettere a disposizione del pubblico le informazioni su ogni principio attivo. Al fine di promuovere lo sviluppo di idonei indicatori tenendo conto dei rischi specifici dei prodotti fitosanitari e delle misure nazionali di contenimento dei rischi, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a sviluppare un sistema che porti alla compilazione di statistiche comparabili sui prodotti fitosanitari. A parere del Comitato economico e sociale europeo, le informazioni che gli utenti sono tenuti a fornire devono essere tali da far loro giudicare utile in termini di produzione la rilevazione di queste informazioni.

Tra gli altri interessati, l'industria e gli agricoltori hanno espresso timori circa il fatto che l'onere e lo sforzo amministrativo richiesti dall'applicazione di un sistema di rilevazione dei dati obbligatorio molto più esteso potrebbero non essere giustificati dai vantaggi eventualmente ricavabili dalla raccolta dei dati. Le ONG ambientali hanno richiesto l'introduzione dell'obbligatorietà delle registrazioni da parte dei distributori e degli utilizzatori

⁸ COM(2006) 372 def.

⁹ COM(2006) 373 def.

di pesticidi. Tutte le altre parti interessate si sono espresse a favore dello sviluppo di indicatori, giudicati uno strumento necessario per la misurazione dei progressi. Le proposte concernenti la rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi sono state accolte con favore dall'opinione pubblica.

Durante la fase di consultazione sul regolamento proposto, gli Stati membri hanno generalmente riconosciuto la necessità di statistiche più armonizzate sull'uso di pesticidi. Allo stesso tempo essi hanno messo in luce l'esigenza di concentrarsi sul conseguimento di risultati armonizzati e di beneficiare della massima flessibilità circa le modalità di rilevazione delle informazioni necessarie. Altre osservazioni hanno riguardato la necessità di ridurre al minimo eventuali nuovi oneri e di stabilire le priorità in funzione delle limitate risorse disponibili. Le nuove esigenze statistiche dovrebbero essere compensate, ove possibile, da riduzioni in altri settori. Sono state messe in discussione la pertinenza e l'utilità della trasmissione alla Commissione di dati nazionali sull'uso di pesticidi, in aggiunta alle relazioni sui piani d'azione nazionali contenenti valutazioni dei rischi sulla base di indicatori armonizzati. La partecipazione degli Stati membri in sede di applicazione del regolamento e di definizione dei criteri qualitativi in seno al comitato del programma statistico è stata giudicata favorevolmente.

2.2. Ricorso al parere di esperti

2.2.1. Settori scientifici/di competenza interessati

La proposta della Commissione si fonda in larga misura sulle competenze del “gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi”, nonché sull'esperienza ottenuta tramite i 30 progetti pilota realizzati tra il 1999 e il 2004 nel quadro del piano d'azione tecnica per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS) e i 10 progetti realizzati nel 2005 nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati all'adesione con il sostegno del programma 2002 a favore di più beneficiari in materia di cooperazione statistica nell'ambito di PHARE.

2.2.2. Metodologia applicata

La definizione di norme comuni per la rilevazione di dati statistici si basa sulle linee guida per la rilevazione di statistiche sull'uso di pesticidi nel settore dell'agricoltura e dell'orticoltura redatte dal gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi, pubblicate dalla Commissione nel 2002 e successivamente rivedute sulla base dell'esperienza acquisita con i progetti pilota PHARE e TAPAS.

2.2.3. Principali organizzazioni/esperti consultati

Il gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi agisce su mandato del comitato del programma statistico ed è composto dai rappresentanti degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, dei ministeri dell'Agricoltura, dell'Ambiente o della Sanità, dei servizi fitosanitari o dei centri di ricerca nel settore fitosanitario.

2.2.4. Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

La presente proposta è stata discussa in diverse occasioni con il gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi e integra la maggior parte delle raccomandazioni di tale gruppo, dirette in particolare a garantire che la rilevazione di dati armonizzati e comparabili comporti

sufficiente flessibilità per gli Stati membri e assicurati che tali statistiche permetteranno il conseguimento degli obiettivi della strategia tematica.

2.2.5. Livello di sicurezza scientifica

L'elevato livello di sicurezza scientifica della presente proposta è garantito dalla partecipazione nel corso della sua elaborazione sia di esperti sui prodotti fitosanitari sia di statistici.

2.2.6. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Tutti i documenti di riunione nonché le linee guida e i questionari armonizzati sono disponibili sul sito CIRCA ad accesso libero:

<http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/pip/library>.

2.3. Valutazione dell'impatto

Le seguenti opzioni concernenti la rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi sono state esaminate in sede di valutazione dell'impatto sulla strategia tematica, completata nel novembre 2004.

Opzione 1: rilevazione di dati sull'uso di pesticidi, obbligatoria per l'industria e i distributori e volontaria per gli utilizzatori professionali.

Opzione 2: rilevazione obbligatoria di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi e istituzione di un programma comunitario di controllo della conformità.

Opzione 3: raccomandazione di rilevazione di dati sull'uso di pesticidi presso i distributori e gli utilizzatori.

Opzione 4: nessuna azione.

Dal confronto tra le diverse opzioni è emerso che l'impatto economico netto andrebbe da 0 milioni di euro all'anno, in caso di esclusione di ogni azione, a 0-7 milioni di euro l'anno qualora venisse scelta l'opzione 3, a 1-12 milioni di euro l'anno se fosse preferita l'opzione 1 e a 3-15 milioni di euro l'anno in caso di scelta dell'opzione 2. L'impatto sociale e la creazione di nuovi posti di lavoro sono risultati equivalenti tra le opzioni 1 e 2. La principale differenza osservata tra le opzioni 1 e 2 riguarda la qualità dei dati ottenuti. L'opzione 2 è quella che meglio si accorda con l'obiettivo della strategia tematica di istituire un sistema di raccolta e di trasmissione di informazioni al fine di valutare il livello di rischio connesso all'uso dei pesticidi. La rilevazione obbligatoria di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi con l'istituzione di un programma comunitario di controllo della conformità è stato alla fine raccomandato, giudicando che il conseguente impatto economico, stimato sulla base di studi di casi in alcuni Stati membri, risulterebbe moderato e che la rilevazione di dati attendibili e accurati sull'uso dei prodotti fitosanitari potrebbe essere condotta rapidamente e con un buon rapporto costi-benefici. L'impatto finanziario netto complessivo della rilevazione obbligatoria di dati con un elevato livello di accuratezza su scala comunitaria è stimato in 15 milioni di euro l'anno. L'onere più significativo di tale misura è destinato a gravare sulle amministrazioni pubbliche (9 milioni di euro l'anno di aggravio supplementare), mentre il costo aggiuntivo di rilevazione di dati più dettagliati sulle vendite per l'industria potrebbe raggiungere i 2 milioni di euro l'anno. L'impatto economico sugli utilizzatori (principalmente gli agricoltori) è stimato

in 4 milioni di euro l'anno in quanto una rilevazione obbligatoria di dati sugli usi richiede un significativo contributo da parte loro.

La Commissione ha condotto una valutazione dell'impatto iscritta nel programma di lavoro. La relazione è accessibile al sito: <http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm>.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Al fine di istituire un sistema trasparente di rilevazione e monitoraggio dei progressi compiuti in direzione del conseguimento degli obiettivi della strategia, incluso lo sviluppo di idonei indicatori, è necessario migliorare e armonizzare l'attuale rilevazione di dati e i sistemi di trasmissione di informazioni esistenti, nonché fornire loro una base giuridica.

Il regolamento proposto istituisce un quadro giuridico e stabilisce norme armonizzate in tema di rilevazione e diffusione di dati in merito all'immissione in commercio e all'uso dei prodotti fitosanitari. In particolare, per quanto riguarda gli Stati membri:

- li impegna a rilevare regolarmente dati (annualmente, per quanto riguarda l'immissione in commercio; ogni cinque anni, per quanto riguarda l'uso);
- specifica le modalità di rilevazione dei dati, ricorrendo a indagini rappresentative, a procedure di stima statistica sulla base di modelli o di valutazioni di esperti, imponendo ai distributori un obbligo di registrazione dei prodotti fitosanitari, imponendo un obbligo di comunicazione di informazioni agli utilizzatori professionali, attingendo a fonti amministrative o utilizzando una combinazione di tali strumenti;
- precisa le modalità di trasmissione dei dati alla Commissione.

Il regolamento attribuisce alla Commissione il compito di adeguare alcuni aspetti tecnici e di definire i criteri di valutazione della qualità e il formato di trasmissione dei dati.

3.2. Base giuridica

L'articolo 285 costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo fissa le prescrizioni in merito all'elaborazione delle statistiche comunitarie e stabilisce che questa deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

3.3. Principio di sussidiarietà

L'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'elaborazione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri. Esso può essere conseguito meglio a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico comunitario, perché soltanto la Commissione può assicurare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la rilevazione dei dati e l'elaborazione di statistiche comparabili sui prodotti

fitosanitari possono essere organizzate dagli Stati membri. La Comunità può pertanto adottare tali misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Conformemente al principio di proporzionalità il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo fissato e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Si avrà un aumento dei costi, in particolare nella prima fase d'applicazione del regolamento e principalmente per quei paesi che non svolgono al momento indagini sui prodotti fitosanitari o che devono adeguare le proprie indagini per soddisfare le prescrizioni giuridiche.

L'entità di tale impatto è stata tuttavia limitata attraverso un'attenta preparazione, tenendo presente il principio dell'efficienza rispetto ai costi e l'attuazione delle misure legislative; in particolare il presente regolamento offre agli Stati membri un grande margine di flessibilità per quanto riguarda la scelta degli strumenti (inclusi i dati amministrativi e le stime di esperti) e il calendario per la rilevazione dei dati. Questo offre agli Stati membri la possibilità di tener conto delle prescrizioni nazionali o di soddisfare specifici interessi nazionali.

La valutazione dell'impatto della strategia tematica ha evidenziato che la rilevazione obbligatoria di dati con un elevato grado di precisione rappresenta la strada da seguire per conseguire ottimi risultati in termini di comparabilità dei dati e di sinergie (risparmi massimi sui costi), dato che lo stesso livello di dettaglio è applicato a tutti i livelli della rilevazione delle informazioni.

3.5. Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero appropriati per i motivi di seguito indicati.

È generalmente riconosciuto che un regolamento del Parlamento europeo/Consiglio costituisce uno strumento appropriato per la maggior parte delle iniziative statistiche che richiedono un'applicazione dettagliata e uniforme in tutta la Comunità.

Un regolamento è da preferire a una direttiva quale atto di base perché, al contrario di questa, introduce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando il rischio che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva e non lasciando loro alcuna possibilità di scelta circa la forma e i metodi da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi. Inoltre un regolamento è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale, evitando così i ritardi connessi al recepimento delle direttive e consentendo in tal modo una più rapida introduzione di una normativa migliore.

La proposta figura nel programma legislativo e di lavoro della Commissione con il numero di riferimento 2006/ESTAT/006.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Il finanziamento delle azioni a favore delle statistiche sui prodotti fitosanitari sarà a carico del programma statistico comunitario 2003–2007 (decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e del futuro programma statistico comunitario 2008-2012.

5) SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

L'atto proposto presenta pertinenza per il SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹⁰,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente¹³ ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi - in particolare dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura - sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un uso più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.
- (2) Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi"¹⁴, la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'uso dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'uso dei pesticidi.
- (3) È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull'uso dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

¹⁴ COM(2002) 349 def.

politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.

- (4) Poiché gli effetti della relativamente recente direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi¹⁵ non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti a permettere di proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. Il campo d'applicazione del presente regolamento è pertanto limitato ai prodotti fitosanitari cui si riferisce la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari¹⁶, con riguardo ai quali è già stata acquisita una vasta esperienza in merito alla rilevazione dei dati. Se necessario, in una fase successiva il campo di applicazione può essere esteso per includere i biocidi.
- (5) Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso dei prodotti fitosanitari è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia presso i distributori sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.
- (6) Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della raccolta obbligatoria di informazioni, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sulla produzione, sulla distribuzione e sull'uso dei prodotti fitosanitari in maniera rapida e con un buon rapporto costi-benefici.
- (7) I provvedimenti per l'elaborazione di statistiche contemplati nel presente regolamento sono necessari ai fini dell'esercizio delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro di riferimento per l'elaborazione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari, non può essere sufficientemente realizzato dai singoli Stati membri, è indispensabile che le misure necessarie, conformemente al principio di sussidiarietà, siano adottate a livello comunitario. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (8) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie¹⁷ costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

¹⁵ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

¹⁶ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

¹⁷ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 3.10.2003, pag. 1).

- (9) La necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale va assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazioni delle statistiche.
- (10) Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui prodotti fitosanitari vanno prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.
- (11) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁸.
- (12) In particolare alla Commissione devono essere attribuite competenze in materia di determinazione dei criteri di valutazione della qualità, di adozione di definizioni specifiche e di adeguamento degli allegati. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali o a integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
- (13) Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio¹⁹, è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari.
2. Le statistiche si applicano:
 - ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari immessi in commercio conformemente all'allegato I;
 - ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura conformemente all'allegato II.

¹⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione come modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2004, pag. 1).

¹⁹ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “prodotti fitosanitari”: i prodotti fitosanitari quali sono definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, come modificata;
- b) “sostanze”: le sostanze quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, come modificata, comprese le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti;
- c) “immissione in commercio”: l'immissione in commercio quale è definita all'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 91/414/CEE, come modificata;
- d) “fornitore”: la persona fisica o giuridica proprietaria di una “autorizzazione” all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari quale è definita all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 91/414/CEE, come modificata;
- e) “uso agricolo”: l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario in proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica dell'azienda agricola;
- f) “utilizzatore professionale”: la persona fisica o giuridica che utilizza i pesticidi nell'ambito della propria attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori, i lavoratori autonomi del settore agricolo o non agricolo, secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi²⁰;
- g) “azienda agricola”: l'azienda agricola come definita nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole²¹.

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:

²⁰ COM (2006) 373 def.

²¹ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16).

- indagini;
 - obblighi di trasmissione di dati a carico dei fornitori con riguardo ai prodotti fitosanitari immessi in commercio; possono essere utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi professionali e non professionali;
 - obblighi di trasmissione di dati a carico degli utilizzatori professionali sulla base delle registrazioni effettuate in merito all'uso di prodotti fitosanitari;
 - fonti amministrative, oppure
 - una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III.
 3. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente a un appropriato formato tecnico che la Commissione adotterà nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
 4. Gli Stati membri redigono relazioni sulla qualità delle statistiche come specificato negli allegati I e II.
 5. La Commissione precisa i criteri di valutazione della qualità conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
 6. Ove necessario per motivi di riservatezza, la Commissione provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III.

Articolo 4

Misure di esecuzione

1. Le seguenti misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, comprese le disposizioni per tener conto dei progressi economici e tecnici, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:
 - a) adozione dell'appropriato formato tecnico per la trasmissione dei dati (articolo 3, paragrafo 3);
 - b) definizione del formato e del contenuto delle relazioni sulla qualità che devono essere trasmesse dagli Stati membri (sezione 6 degli allegati I e II).
2. Le seguenti misure sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3:
 - a) determinazione dei criteri di valutazione della qualità (articolo 3, paragrafo 5);

- b) definizione di “superficie coltivata trattata” e di “campagna agricola” di cui rispettivamente alle sezioni 2 e 4 dell'allegato II;
- c) adeguamento delle precisazioni fornite nella sezione 3 degli allegati I e II, concernenti le unità di misura;
- d) adeguamento dell'elenco delle sostanze da considerare e della loro classificazione in categorie di prodotti e classi chimiche come specificato nell'allegato III.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 6

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In tale relazione si procede a una valutazione in particolare della qualità dei dati trasmessi, dell'onere gravante sulle imprese e dell'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.

La prima relazione è trasmessa entro la fine del settimo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

Statistiche sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

SEZIONE 1

Copertura

Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei prodotti fitosanitari immessi in commercio in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra i fornitori.

SEZIONE 2

Variabili

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari immessi in commercio.

SEZIONE 3

Unità di misura

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1. Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento.
3. I dati sono trasmessi alla Commissione entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità specificante:

- la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
- gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
- una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

La relazione riguardante il secondo anno di riferimento contiene una stima grezza delle percentuali delle quantità totali di sostanze in ciascun grande gruppo elencato nell'allegato III, contenute nei prodotti fitosanitari immessi in commercio per gli usi sia agricoli sia non agricoli. Tali stime sono rinnovate ogni cinque anni.

ALLEGATO II

Statistiche sugli usi agricoli dei prodotti fitosanitari

SEZIONE 1

Copertura

1. Le statistiche riguardano l'uso agricolo dei prodotti fitosanitari in ciascuno Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro seleziona una serie delle coltivazioni elencate nelle categorie D, F, G e I delle caratteristiche definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e compila statistiche per tali coltivazioni. Tali statistiche coprono come minimo il 75% dei quantitativi totali di sostanze immesse in commercio annualmente per uso agricolo, come stimato nella relazione sulla qualità sul secondo anno di riferimento di cui alla sezione 6 dell'allegato I.
3. Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei prodotti fitosanitari utilizzati per le coltivazioni selezionate durante il periodo di riferimento.

SEZIONE 2

Variabili

1. È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari utilizzati per una specifica coltivazione selezionata, con la superficie coltivata totale e la “superficie coltivata trattata” con ciascuna sostanza.
2. La definizione di “superficie coltivata trattata” è determinata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

SEZIONE 3

Unità di misura

1. Le quantità di sostanze utilizzate sono espresse in chilogrammi.
2. Le superfici coltivate e le superfici trattate sono espresse in ettari.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

1. Il periodo di riferimento è la “campagna agricola” comprendente le pratiche colturali connesse alla coltivazione in questione e comprensiva di tutti i trattamenti fitosanitari direttamente o indirettamente associati a tale coltivazione.
2. Per “campagna agricola” si intende l'anno in cui si procede alla raccolta.

3. La definizione di “campagna agricola” è determinata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1. Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'uso dei prodotti fitosanitari per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento come definito nella sezione 4.
2. Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.
3. Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.
5. I dati sono trasmessi alla Commissione entro 12 mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità in cui sono precisati:

- il piano della metodologia di campionamento;
- la metodologia utilizzata per rilevare i dati;
- una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di prodotti fitosanitari utilizzati;
- gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;
- un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari utilizzati durante il periodo quinquennale e sui prodotti fitosanitari immessi in commercio nel corrispondente quinquennio.

ALLEGATO III

Classificazione armonizzata delle sostanze

In sede di trasmissione dei dati sui prodotti fitosanitari gli Stati membri fanno riferimento all'elenco di sostanze (costituite da sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti) di seguito fornito e utilizzano la seguente classificazione chimica all'interno delle diverse categorie di prodotti. Quando manchi una traduzione ufficiale, la denominazione delle sostanze è quella pubblicata dal British Crop Production Council (BCPC)²². In sede di pubblicazione dei dati la Commissione fa uso della stessa classificazione. Quando la protezione dei dati riservati lo renda necessario vengono pubblicati esclusivamente dati aggregati per classi chimiche o per categorie di prodotti.

La Commissione rivede l'elenco delle sostanze e la classificazione in classi chimiche e categorie di prodotti conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, tenendo conto dell'evoluzione della direttiva 91/414/CEE come modificata.

GRUPPI PRINCIPALI <i>Categorie di prodotti</i>	Codice	Classe chimica	Denominazione comune delle sostanze Nomenclatura comune	CASRN²³	CIPAC²⁴
Fungicidi e battericidi	F0				
<i>Fungicidi inorganici</i>	F1				
	F1.1	COMPOSTI DI RAME	TUTTI I COMPOSTI DI RAME		44
	F1.1		IDROSSIDO DI RAME	20427-59-2	44

²² Il British Crop Production Council (BCPC) pubblica regolarmente una raccolta mondiale dei pesticidi, *The Pesticide Manual*, contenente le denominazioni comuni della maggior parte dei pesticidi chimici. Tali denominazioni sono approvate formalmente o in via provvisoria dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

²³ Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)).

²⁴ Collaborative International Pesticides Analytical Council.

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F1.1		OSSICLORURO DI RAME	1332-40-7	44
F1.1		SOLFATO DI RAME	7758-98-7	44
F1.1		ALTRI SALI DI RAME		44
F1.2	ZOLFO INORGANICO	ZOLFO	7704-34-9	18
F1.3	ALTRI FUNGICIDI INORGANICI	ALTRI FUNGICIDI INORGANICI		
F2				
F2.1	FUNGICIDI CARBANILATI	DIETHOFENCARB	87130-20-9	513
F2.2	FUNGICIDI CARBAMMATI	PROPAMOCARB	24579-73-5	399
F2.2		IPROVALICARB	140923-17-7	620
F2.3	FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI	MANCOZEB	8018-01-7	34
F2.3		MANEB	12427-38-2	61
F2.3		METIRAM	9006-42-2	478
F2.3		PROPINEB	12071-83-9	177
F2.3		THIRAM	137-26-8	24

	F2.3		ZIRAM	137-30-4	31
<i>Fungicidi a base di benzimidazoli</i>	F3				
	F3.1	FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI	CARBENDAZIM	10605-21-7	263
	F3.1		FUBERIDAZOLE	3878-19-1	525
	F3.1		THIABENDAZOLE	148-79-8	323
	F3.1		THIOPHANATE-METHYL	23564-05-8	262
<i>Fungicidi a base di imidazoli e triazoli</i>	F4				
	F4.1	FUNGICIDI CONAZOLICI	BITERTANOL	55179-31-2	386
	F4.1		BROMUCONAZOLE	116255-48-2	680
	F4.1		CYPROCONAZOLE	94361-06-5	600
	F4.1		DIFENOCONAZOLE	119446-68-3	687
	F4.1		DINICONAZOLE	83657-24-3	690
	F4.1		EPOXICONAZOLE	106325-08-0	609
	F4.1		ETRIDIAZOLE	2593-15-9	518
	F4.1		FENBUCONAZOLE	114369-43-6	694
	F4.1		FLUQUINCONAZOLE	136426-54-5	474

F4.1		FLUSILAZOLE	85509-19-9	435
F4.1		FLUTRIAFOL	76674-21-0	436
F4.1		HEXACONAZOLE	79983-71-4	465
F4.1		IMAZALIL (ENILCONAZOLE)	58594-72-2	335
F4.1		METCONAZOLE	125116-23-6	706
F4.1		MYCLOBUTANIL	88671-89-0	442
F4.1		PENCONAZOLE	66246-88-6	446
F4.1		PROPICONAZOLE	60207-90-1	408
F4.1		TEBUCONAZOLE	107534-96-3	494
F4.1		TETRACONAZOLE	112281-77-3	726
F4.1		TRIADIMENOL	55219-65-3	398
F4.1		TRICYCLAZOLE	41814-78-2	547
F4.1		TRIFLUMIZOLE	99387-89-0	730
F4.1		TRITICONAZOLE	131983-72-7	652
F4.2	FUNGICIDI IMIDAZOLICI	CYAZOFAMIDE	120116-88-3	653
F4.2		FENAMIDONE	161326-34-7	650

	F4.2		TRIAZOXIDE	72459-58-6	729
<i>Fungicidi a base di morfoline</i>	F5				
	F5.1	FUNGICIDI MORFOLINICI	DIMETHOMORPH	110488-70-5	483
	F5.1		DODEMORPH	1593-77-7	300
	F5.1		FENPROPIMORPH	67564-91-4	427
<i>Altri fungicidi</i>	F6				
	F6.1	FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI	CYMOXANIL	57966-95-7	419
	F6.1		DODINE	2439-10-3	101
	F6.1		GUAZATINE	108173-90-6	361
	F6.2	FUNGICIDI AMMIDICI	BENALAXYL	71626-11-4	416
	F6.2		BOSCALID	188425-85-6	673
	F6.2		FLUTOLANIL	66332-96-5	524
	F6.2		MEPRONIL	55814-41-0	533
	F6.2		METALAXYL	57837-19-1	365
	F6.2		METALAXYL-M	70630-17-0	580
	F6.2		PROCHLORAZ	67747-09-5	407

F6.2		SILTHIOFAM	175217-20-6	635
F6.2		TOLYLFLUANID	731-27-1	275
F6.2		ZOXAMIDE	156052-68-5	640
F6.3	FUNGICIDI ANILIDICI	CARBOXIN	5234-68-4	273
F6.3		FENHEXAMID	126833-17-8	603
F6.4	FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI	KASUGAMYCIN	6980-18-3	703
F6.4		POLYOXINS	11113-80-7	710
F6.4		STREPTOMYCIN	57-92-1	312
F6.5	FUNGICIDI AROMATICI	CHLOROTHALONIL	1897-45-6	288
F6.5		DICLORAN	99-30-9	150
F6.6	FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI	IPRODIONE	36734-19-7	278
F6.6		PROCYMIDONE	32809-16-8	383
F6.7	FUNGICIDI DINITROANILINICI	FLUAZINAM	79622-59-6	521
F6.8	FUNGICIDI DINITROFENOLICI	DINOCAP	39300-45-3	98

F6.9	FUNGICIDI FOSFORGANICI	FOSETYL	15845-66-6	384
F6.9		TOLCLOFOS-METHYL	57018-04-9	479
F6.10	FUNGICIDI OSSAZOLICI	HYMEXAZOL	10004-44-1	528
F6.10		FAMOXADONE	131807-57-3	594
F6.10		VINCLOZOLIN	50471-44-8	280
F6.11	FUNGICIDI FENILPIRROLICI	FLUDIOXONIL	131341-86-1	522
F6.12	FUNGICIDI FTALIMMIDICI	CAPTAN	133-06-2	40
F6.12		FOLPET	133-07-3	75
F6.13	FUNGICIDI PIRIMIDINICI	BUPIRIMATE	41483-43-6	261
F6.13		CYPRODINIL	121552-61-2	511
F6.13		FENARIMOL	60168-88-9	380
F6.13		MEPANIPYRIM	110235-47-7	611
F6.13		PYRIMETHANIL	53112-28-0	714
F6.14	FUNGICIDI CHINOLINICI	QUINOXYFEN	124495-18-7	566

F6.14		8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE	134-31-6	677
F6.15	FUNGICIDI CHINONICI	DITHIANON	3347-22-6	153
F6.16	FUNGICIDI STROBILURINICI	AZOXYSTROBIN	131860-33-8	571
F6.16		DIMOXYSTROBIN	149961-52-4	739
F6.16		KRESOXIM-METHYL	143390-89-0	568
F6.16		PICOXYSTROBINE	117428-22-5	628
F6.16		PYRACLOSTROBINE	175013-18-0	657
F6.16		TRIFLOXYSTROBINE	141517-21-7	617
F6.17	FUNGICIDI UREICI	PENCYCURON	66063-05-6	402
F6.18	FUNGICIDI NON CLASSIFICATI	ACIBENZOLAR	126448-41-7	597
F6.18		BENZOIC ACID	65-85-0	622
F6.18		DICHLOROPHEN	97-23-4	325
F6.18		FENPROPIDIN	67306-00-7	520
F6.18		2-PHENYPHENOL	90-43-7	246
F6.18		SPIROXAMINE	118134-30-8	572

	F6.18		ALTRI FUNGICIDI		
Erbicidi, essiccanti e antimuschio	H0				
<i>Erbicidi a base di fenossifitoormoni</i>	H1				
	H1.1	ERBICIDI FENOSSICI	2,4-D	94-75-7	1
	H1.1		2,4-DB	94-82-6	83
	H1.1		DICHLORPROP-P	15165-67-0	476
	H1.1		MCPA	94-74-6	2
	H1.1		MCPB	94-81-5	50
	H1.1		MECOPROP	7085-19-0	51
	H1.1		MECOPROP-P	16484-77-8	475
<i>Erbicidi a base di triazine e di triazinoni</i>	H2				
	H2.1	ERBICIDI METILTIOOTRIAZINICI	METHOPROTRYNE	841-06-5	94
	H2.2	ERBICIDI TRIAZINICI	SIMETRYN	1014-70-6	179
	H2.2		TERBUTHYLAZINE	5915-41-3	234
	H2.3	ERBICIDI TRIAZINONICI	METAMITRON	41394-05-2	381
	H2.3		METRIBUZIN	21087-64-9	283

*Erbicidi a base di ammidi e di anilidi***H3**

H3.1

ERBICIDI AMMIDICI

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

H3.1

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

H3.1

ISOXABEN

82558-50-7

701

H3.1

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

H3.1

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

H3.2

ERBICIDI ANILIDICI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

H3.2

FLORASULAM

145701-23-1

616

H3.2

FLUFENACET

142459-58-3

588

H3.2

METOSULAM

139528-85-1

707

H3.2

METAZACHLOR

67129-08-2

411

H3.2

PROPANIL

709-98-8

205

H3.3

ERBICIDI
CLOROACETANILIDICI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

H3.3

ALACHLOR

15972-60-8

204

H3.3

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

H3.3

PRETILACHLOR

51218-49-6

711

<i>Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati</i>	H3.3		PROPACHLOR	1918-16-7	176
	H4				
	H4.1	ERBICIDI BISCARBAMMATI	CHLORPROPHAM	101-21-3	43
	H4.1		DESMEDIPHAM	13684-56-5	477
	H4.1		PHENMEDIPHAM	13684-63-4	77
<i>Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline</i>	H4.2	ERBICIDI CARBAMMATI	ASULAM	3337-71-1	240
	H4.2		CARBETAMIDE	16118-49-3	95
	H5				
	H5.1	ERBICIDI DINITROANILINICI	BENFLURALIN	1861-40-1	285
	H5.1		BUTRALIN	33629-47-9	504
	H5.1		ETHALFLURALIN	55283-68-6	516
	H5.1		ORYZALIN	19044-88-3	537
	H5.1		PENDIMETHALIN	40487-42-1	357
	H5.1		TRIFLURALIN	2582-09-8	183

Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea

H6

H6.1

ERBICIDI
SULFONILUREICI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

H6.1

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

H6.1

BENSULFURON

99283-01-9

502

H6.1

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

H6.1

CINOSULFURON

94593-91-6

507

H6.1

ETHOXYSULFURON

126801-58-9

591

H6.1

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

H6.1

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

H6.1

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

H6.1

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

H6.1

IODOSULFURON

185119-76-0

634

H6.1

MESOSULFURON

400852-66-6

663

H6.1

METSULFURON

74223-64-6

441

H6.1

NICOSULFURON

111991-09-4

709

H6.1		OXASULFURON	144651-06-9	626
H6.1		PRIMISULFURON	113036-87-6	712
H6.1		PROSULFURON	94125-34-5	579
H6.1		RIMSULFURON	122931-48-0	716
H6.1		SULFOSULFURON	141776-32-1	601
H6.1		THIFENSULFURON	79277-67-1	452
H6.1		TRIASULFURON	82097-50-5	480
H6.1		TRIBENURON	106040-48-6	546
H6.1		TRIFLUSULFURON	135990-29-3	731
H6.1		TRITOSULFURON	142469-14-5	735
H6.2	ERBICIDI URACILICI	LENACIL	2164-08-1	163
H6.3	ERBICIDI UREICI	CHLORTOLURON	15545-48-9	217
H6.3		DIURON	330-54-1	100
H6.3		FLUOMETURON	2164-17-2	159
H6.3		ISOPROTURON	34123-59-6	336
H6.3		LINURON	330-55-2	76

Altri erbicidi

H6.3		METHABENZTHIAZURON	18691-97-9	201
H6.3		METOBROMURON	3060-89-7	168
H6.3		METOXURON	19937-59-8	219
H7				
H7.1	ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI- PROPIONATI	CLODINAFOF	114420-56-3	683
H7.1		CYHALOFOF	122008-85-9	596
H7.1		DICLOFOF	40843-25-2	358
H7.1		FENOXAPROP-P	113158-40-0	484
H7.1		FLUAZIFOP-P-BUTYL	79241-46-6	395
H7.1		HALOXYFOF	69806-34-4	438
H7.1		HALOXYFOF-R	72619-32-0	526
H7.1		PROPAQUIZAFOP	111479-05-1	713
H7.1		QUIZALOFOF	76578-12-6	429
H7.1		QUIZALOFOF-P	94051-08-8	641
H7.2	ERBICIDI BENZOFURANICI	ETHOFUMESATE	26225-79-6	233

H7.3	ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO	CHLORTHAL	2136-79-0	328
H7.3		DICAMBA	1918-00-9	85
H7.4	ERBICIDI BIPYRIDILICI	DIQUAT	85-00-7	55
H7.4		PARAQUAT	4685-14-7	56
H7.5	ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI	CLETHODIM	99129-21-2	508
H7.5		CYCLOXYDIM	101205-02-1	510
H7.5		TEPRALOXIDIM	149979-41-9	608
H7.5		TRALKOXIDIM	87820-88-0	544
H7.6	ERBICIDI DIAZINICI	PYRIDATE	55512-33-9	447
H7.7	ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI	CINIDON-ETHYL	142891-20-1	598
H7.7		FLUMIOXAZIN	103361-09-7	578
H7.8	ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE	ACLONIFEN	74070-46-5	498
H7.8		BIFENOX	42576-02-3	413

H7.8		NITROFEN	1836-75-5	170
H7.8		OXYFLUORFEN	42874-03-3	538
H7.9	ERBICIDI IMIDAZOLINONICI	IMAZAMETHABENZ	100728-84-5	529
H7.9		IMAZAMOX	114311-32-9	619
H7.9		IMAZETHAPYR	81335-77-5	700
H7.10	ERBICIDI INORGANICI	AMMONIUM SULFAMATE	7773-06-0	679
H7.10		CHLORATES	7775-09-9	7
H7.11	ERBICIDI ISOSSAZOLICI	ISOXAFLUTOLE	141112-29-0	575
H7.12	ERBICIDI MORFATTINICI	FLURENOL	467-69-6	304
H7.13	ERBICIDI NITRILICI	BROMOXYNIL	1689-84-5	87
H7.13		DICHLOBENIL	1194-65-6	73
H7.13		IOXYNIL	1689-83-4	86
H7.14	ERBICIDI FOSFORGANICI	GLUFOSINATE	51276-47-2	437
H7.14		GLYPHOSATE	1071-83-6	284
H7.15	ERBICIDI FENILPIRAZOLICI	PYRAFLUFEN	129630-19-9	605

H7.16	ERBICIDI PIRIDAZINONICI	CHLORIDAZON	1698-60-8	111
H7.16		FLURTAMONE	96525-23-4	569
H7.17	ERBICIDI PIRIDIN- CARBOSSAMMIDI	PICOLINAFEN	137641-05-5	639
H7.18	ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO	CLOPYRALID	1702-17-6	455
H7.18		PICLORAM	1918-02-1	174
H7.19	ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDIOSSIACETICO	FLUROXYPYR	69377-81-7	431
H7.19		TRICLOPYR	55335-06-3	376
H7.20	ERBICIDI CHINOLINICI	QUINCLORAC	84087-01-4	493
H7.20		QUINMERAC	90717-03-6	563
H7.21	ERBICIDI TIADIAZINICI	BENTAZONE	25057-89-0	366
H7.22	ERBICIDI TIOCARBAMMATI	EPTC	759-94-4	155
H7.22		MOLINATE	2212-67-1	235
H7.22		PROSULFOCARB	52888-80-9	539

H7.22		THIOBENCARB	28249-77-6	388
H7.22		TRI-ALLATE	2303-17-5	97
H7.23	ERBICIDI TRIAZOLICI	AMITROL	61-82-5	90
H7.24	ERBICIDI TRIAZOLINONICI	CARFENTRAZONE	128639-02-1	587
H7.25	ERBICIDI TRIAZOLONICI	PROPOXYCARBAZONE	145026-81-9	655
H7.26	ERBICIDI TRICHETONICI	MESOTRIONE	104206-82-8	625
H7.26		SULCOTRIONE	99105-77-8	723
H7.27	ERBICIDI NON CLASSIFICATI	CLOMAZONE	81777-89-1	509
H7.27		FLUROCHLORIDONE	61213-25-0	430
H7.27		QUINOCLAMINE	2797-51-5	648
H7.27		METHAZOLE	20354-26-1	369
H7.27		OXADIARGYL	39807-15-3	604
H7.27		OXADIAZON	19666-30-9	213
H7.27		ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO		

Insetticidi e acaricidi	I0				
<i>Insetticidi a base di piretroidi</i>	I1				
	I1.1	INSETTICIDI PIRETROIDI	ACRINATHRIN	101007-06-1	678
	I1.1		ALPHA-CYPERMETHRIN	67375-30-8	454
	I1.1		BETA-CYFLUTHRIN	68359-37-5	482
	I1.1		BETA-CYPERMETHRIN	65731-84-2	632
	I1.1		BIFENTHRIN	82657-04-3	415
	I1.1		CYFLUTHRIN	68359-37-5	385
	I1.1		CYPERMETHRIN	52315-07-8	332
	I1.1		DELTAMETHRIN	52918-63-5	333
	I1.1		ESFENVALERATE	66230-04-4	481
	I1.1		ETOFENPROX	80844-07-1	471
	I1.1		GAMMA-CYHALOTHRIN	76703-62-3	768
	I1.1		LAMBDA-CYHALOTHRIN	91465-08-6	463
	I1.1		TAU-FLUVALINATE	102851-06-9	432
	I1.1		TEFLUTHRIN	79538-32-2	451

Insetticidi a base di idrocarburi clorati

I1.1

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

I2

I2.1

INSETTICIDI
ORGANOCCLORURATI

DICOFOL

115-32-2

123

I2.1

TETRASUL

2227-13-6

114

*Insetticidi a base di carbammati e di
ossima-carbammati*

I3

I3.1

INSETTICIDI
OSSIMA-CARBAMMATI

METHOMYL

16752-77-5

264

I3.1

OXAMYL

23135-22-0

342

I3.2

INSETTICIDI
CARBAMMATI

BENFURACARB

82560-54-1

501

I3.2

CARBARYL

63-25-2

26

I3.2

CARBOFURAN

1563-66-2

276

I3.2

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

I3.2

FENOXYCARB

79127-80-3

425

I3.2

FORMETANATE

22259-30-9

697

I3.2

METHIOCARB

2032-65-7

165

Insetticidi a base di organofosfati

I3.2		PIRIMICARB	23103-98-2	231
I4				
I4.1	INSETTICIDI FOSFORGANICI	AZINPHOS-METHYL	86-50-0	37
I4.1		CADUSAFOS	95465-99-9	682
I4.1		CHLORPYRIFOS	2921-88-2	221
I4.1		CHLORPYRIFOS-METHYL	5589-13-0	486
I4.1		COUMAPHOS	56-72-4	121
I4.1		DIAZINON	333-41-5	15
I4.1		DICHLORVOS	62-73-7	11
I4.1		DIMETHOATE	60-51-5	59
I4.1		ETHOPROPHOS	13194-48-4	218
I4.1		FENAMIPHOS	22224-92-6	692
I4.1		FENITROTHION	122-14-5	35
I4.1		FOSTHIAZATE	98886-44-3	585
I4.1		ISOFENPHOS	25311-71-1	412
I4.1		MALATHION	121-75-5	12

Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici

I4.1		METHAMIDOPHOS	10265-92-6	355
I4.1		NALED	300-76-5	195
I4.1		OXYDEMETON-METHYL	301-12-2	171
I4.1		PHOSALONE	2310-17-0	109
I4.1		PHOSMET	732-11-6	318
I4.1		PHOXIM	14816-18-3	364
I4.1		PIRIMIPHOS-METHYL	29232-93-7	239
I4.1		TRICHLORFON	52-68-6	68
	I5			
I5.1	INSETTICIDI BIOLOGICI	AZADIRACHTIN	11141-17-6	627
I5.1		NICOTINE	54-11-5	8
I5.1		PYRETHRINS	8003-34-7	32
I5.1		ROTENONE	83-79-4	671

Altri insetticidi **I6**

I6.1

INSETTICIDI
ANTIBIOTICI

ABAMECTIN

71751-41-2

495

I6.1

MILBEMECTIN

51596-10-2

660

51596-11-3

I6.1

SPINOSAD

168316-95-8

636

I6.3

INSETTICIDI
BENZOILUREICI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

I6.3

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

I6.3

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

I6.3

LUFENURON

103055-07-8

704

I6.3

NOVALURON

116714-46-6

672

I6.3

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

I6.3

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

I6.4

INSETTICIDI CARBAZATI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

I6.5

INSETTICIDI
DIACILIDRAZINICI

METHOXYFENOZIDE

161050-58-4

656

I6.5

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

I6.6	REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI	BUPROFEZIN	69327-76-0	681
I6.6		CYROMAZINE	66215-27-8	420
I6.6		HEXYTHIAZOX	78587-05-0	439
I6.7	FEROMONI DI INSETTI	(E,Z)-9-DODECENYL ACETATE	35148-19-7	422
I6.8	INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE	CLOTHIANIDIN	210880-92-5	738
I6.8		THIAMETHOXAM	153719-23-4	637
I6.9	INSETTICIDI STANNORGANICI	AZOCYCLOTIN	41083-11-8	404
I6.9		CYHEXATIN	13121-70-5	289
I6.9		FENBUTATIN OXIDE	13356-08-6	359
I6.10	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE	INDOXACARB	173584-44-6	612
I6.11	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI	PYRIPROXYFEN	95737-68-1	715

I6.12	INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI	FENPYROXIMATE	134098-61-6	695
I6.12		FIPRONIL	120068-37-3	581
I6.12		TEBUFENPYRAD	119168-77-3	725
I6.13	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE	PYMETROZINE	123312-89-0	593
I6.14	INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE	ACETAMIPRID	135410-20-7	649
I6.14		IMIDACLOPRID	138261-41-3	582
I6.14		THIACLOPRID	111988-49-9	631
I6.15	INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO	PROPARGITE	2312-35-8	216
I6.16	INSETTICIDI TETRAZINICI	CLOFENTEZINE	74115-24-5	418
I6.17	INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO	SPIRODICLOFEN	148477-71-8	737
I6.18	INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI	TRIAZAMATE	112143-82-5	728

	I6.19	INSETTICIDI UREICI	DIAFENTHIURON	80060-09-9	8097
	I6.20	INSETTICIDI NON CLASSIFICATI	ETOXAZOLE	153233-91-1	623
	I6.20		FENAZAQUIN	120928-09-8	693
	I6.20		PYRIDABEN	96489-71-3	583
	I6.20		ALTRI INSETTICIDI - ACARICIDI		
Molluschicidi, totale:	M0				
<i>Molluschicidi</i>	M1				
	M1.1	MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI	THIODICARB	59669-26-0	543
	M1.2	ALTRI MOLLUSCHICIDI	FERRIC PHOSPHATE	10045-86-0	629
	M1.2		METALDEHYDE	108-62-3	62
	M1.2		ALTRI MOLLUSCHICIDI		

Regolatori della crescita delle piante, totale:	PGR0				
<i>Regolatori fisiologici della crescita delle piante</i>	PGR1				
	PGR1.1	REGOLATORI FISILOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE	CHLORMEQUAT	999-81-5	143
	PGR1.1		CYCLANILIDE	113136-77-9	586
	PGR1.1		DAMINOZIDE	1596-84-5	330
	PGR1.1		DIMETHIPIN	55290-64-7	689
	PGR1.1		DIPHENYLAMINE	122-39-4	460
	PGR1.1		ETHEPHON	16672-87-0	373
	PGR1.1		ETHOXYQUIN	91-53-2	517
	PGR1.1		FLORCHLORFENURON	68157-60-8	633
	PGR1.1		FLURPRIMIDOL	56425-91-3	696
	PGR1.1		IMAZAQUIN	81335-37-7	699
	PGR1.1		MALEIC HYDRAZIDE	51542-52-0	310

	PGR1.1		MEPIQUAT	24307-26-4	440
	PGR1.1		1-METHYLCYCLOPROPENE	3100-04-7	767
	PGR1.1		PACLOBUTRAZOL	76738-62-0	445
	PGR1.1		PROHEXADIONE-CALCIUM	127277-53-6	567
	PGR1.1		SODIUM NITROGUAIACOLATE	5- 67233-85-6	718
	PGR1.1		SODIUM NITROPHENOLATE	O- 824-39-5	720
	PGR1.1		TRINEXAPAC-ETHYL	95266-40-3	8349
	PGR2				
	PGR2.2	INIBITORI DI GERMINAZIONE	CARVONE	99-49-0	602
	PGR2.2		CHLORPROPHAM	101-21-3	43
	PGR3				
	PGR3.1	ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE	ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE		
<i>Inibitori di germinazione</i>					
<i>Altri regolatori della crescita delle piante</i>					

Altri prodotti fitosanitari, totale:	ZR0				
<i>Oli minerali</i>	ZR1				
	ZR1.1	OLI MINERALI	OLI DI PETROLIO	64742-55-8	29
<i>Oli vegetali</i>	ZR2				
	ZR2.1	OLI VEGETALI	OLI DI CATRAME		30
<i>Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi)</i>	ZR3				
	ZR3.1	BROMURO DI METILE	BROMURO DI METILE	74-83-9	128
	ZR3.2	ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO	CHLOROPICRIN	76-06-2	298
	ZR3.2		DAZOMET	533-74-4	146
	ZR3.2		1,3-DICHLOROPROPENE	542-75-6	675
	ZR3.2		METAM-SODIUM	137-42-8	20
	ZR3.2		ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO		
<i>Rodenticidi</i>	ZR4				
	ZR4.1	RODENTICIDI	BRODIFACOUM	56073-10-0	370
	ZR4.1		BROMADIOLONE	28772-56-7	371

	ZR4.1		CHLORALOSE	15879-93-3	249
	ZR4.1		CHLOROPHACINONE	3691-35-8	208
	ZR4.1		COUMATETRALYL	5836-29-3	189
	ZR4.1		DIFENACOUM	56073-07-5	514
	ZR4.1		DIFETHIALONE	104653-34-1	549
	ZR4.1		FLOCOUMAFEN	90035-08-8	453
	ZR4.1		WARFARIN	81-81-2	70
	ZR4.1		ALTRI RODENTICIDI		
<i>Tutti gli altri prodotti fitosanitari</i>	ZR5				
	ZR5.1	DISINFETTANTI	ALTRI DISINFETTANTI		
	ZR5.2	ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI		